



Città di Cuneo

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/1998.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01/02/2000.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/03/2006.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 20/11/2007.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/04/2008.

INDICE

Premessa - Finalità

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Soggetto attivo

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 7 - Esenzioni

Art. 8 - Riduzione di imposta

Art. 9 - Detrazioni dall'imposta

Art. 10 - Versamenti e dichiarazione

Art. 11 - Accertamento

Art. 12 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 13 - Funzionario responsabile

Art. 14 - Riscossione coattiva

Art. 15 - Rimborsi

Art. 16 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Art. 17 - Contenzioso

Art. 18 - Compensi speciali

Art. 19 - Differimento dei termini di versamento per casi particolari

Art. 20 - Entrata in vigore

Allegato "A" - Tabella dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili e dei coefficienti riduttivi.

PREMESSA

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà concessa dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. La finalità del regolamento, attraverso l'integrazione fra le varie fonti normative, ha lo scopo di:
 - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini
 - semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento
 - potenziare la capacità di controllo della platea contributiva
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla

funghicoltura ed all'allevamento di animali. Anche nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni non coltivati, la cui qualità, determinabile esclusivamente dalla classificazione catastale, è incolto improduttivo/sterile.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Nel caso di trasferimento per successione il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 comma 2 del Codice Civile, decorre dalla data dell'apertura della successione stessa. In caso di successiva variazione del diritto lo stesso deve risultare da atto pubblico.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
4. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data del rogito di assegnazione.
5. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data del rogito di assegnazione.

ARTICOLO 4

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal comune per gli immobili di cui al precedente articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui al precedente art. 1 dei quali il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ARTICOLO 5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi del combinato disposto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nell'articolo 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, la rendita catastale attributiva o modificativa messa in atti successivamente al 1 gennaio 2000 è efficace dalla data della notifica. La rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA successivamente al 01.01.2000, è efficace dalla messa in atti, a prescindere dalla notifica in quanto conosciuta perché proposta dal contribuente. Le variazioni, effettuate dall'Agenzia del Territorio alla rendita catastale proposta con la procedura DOCFA, sono efficaci dalla data di notifica.
5. Le decorrenze indicate nel comma 4 del presente articolo non sono efficaci per i casi previsti dall'art. 1, commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
8. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di interventi di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sino alla data di ultimazione di detti

lavori, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

9. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo.

ARTICOLO 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
3. Per gli immobili concessi in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 depositati presso la Segreteria Generale del Comune è individuata un'apposita aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota è predisposto idoneo modello da trasmettere al Settore Tributi entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, classificate o classificabili nella categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato da almeno due anni, può essere stabilita aliquota massima nella misura del 9 per mille, ai sensi dell'articolo 2 comma 4, Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Per l'abitazione principale è prevista un'aliquota ridotta rispetto quella ordinaria.
6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si applica il medesimo regime fiscale delle abitazioni principali alle unità immobiliari pertinenze delle stesse, anche se distintamente iscritte a catasto e, limitatamente ad una, se classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), relativamente alle quali viene assolta regolarmente la tassa rifiuti solidi urbani, pena la perdita del beneficio.
7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta

di variazione per l'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui è stata presentata la richiesta di variazione.

ARTICOLO 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esenzione dall'I.C.I., prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i., a condizione che negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, è estesa alle ONLUS, regolarmente registrate all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati i cui soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero ONLUS.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ARTICOLO 8

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Tale situazione non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma necessitare di interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile.

ARTICOLO 9

Detrazioni dall'imposta

1. In sostituzione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 applicabile all'abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, può essere deliberata una maggiore detrazione, il cui ammontare complessivo non superi € 258,23 per i soggetti passivi che versino in particolari condizioni socio-economiche. Per l'applicazione della maggiore detrazione è richiesta la

presentazione di idonea dichiarazione al Settore Tributi, con scadenza annuale entro il termine utile per il versamento a saldo dell'imposta, attestante l'esistenza dei requisiti da parte del soggetto passivo.

2. Ai sensi del combinato disposto dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del presente regolamento. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9

ARTICOLO 10

Versamenti e dichiarazione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari tramite la compilazione di un modello predisposto dal Settore Tributi e sia stata completamente assolta l'imposta per l'anno di riferimento. A tal fine il contribuente provvede, entro i termini perentori dei versamenti della prima rata, alla presentazione della comunicazione al Settore stesso.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro

nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
6. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.
7. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

ARTICOLO 11

Accertamento

1. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.
2. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 12

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
3. La tabella di cui al comma 2 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. I valori determinati ai sensi del comma 1 producono l'esclusivo effetto di non assoggettare ad accertamento le aree fabbricabili per le quali risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli suddetti, l'Imposta Comunale sugli Immobili. Rimane conseguentemente impregiudicato ogni altro potere da parte del Funzionario responsabile ICI.

ARTICOLO 13

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare il Funzionario responsabile:
 - a) cura le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d) dispone i rimborsi
 - e) provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
 - f) compie ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamenti
3. In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Dirigente del Settore Tributi.

ARTICOLO 14

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposte, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e s.m.i..
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 15

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura del tasso d'interesse legale.
2. Oltre il termine quinquennale indicato al comma 1 del precedente articolo, l'errato versamento dell'imposta da parte di un contribuente che per errore riteneva essere soggetto passivo dell'imposta, può essere compensato solamente con l'imposta dovuta e non versata, per lo stesso periodo di imposta e relativa al medesimo immobile, dal titolare del diritto reale soggetto passivo dell'imposta. La compensazione opera sia su esplicita richiesta del soggetto che ha erroneamente versato l'imposta che nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato oggetto di un provvedimento di liquidazione o di accertamento. Al soggetto passivo dell'imposta non si applicano le sanzioni amministrative prescritte sull'importo dell'imposta compensata dal versamento effettuato da altri soggetti; sull'eventuale differenza d'imposta, che risulta ancora dovuta, si applicano le sanzioni amministrative previste per legge.
3. A seguito dell'attribuzione della rendita definitiva notificata o messa in atti successivamente al 1 gennaio 2000 si procede al rimborso quinquennale per le somme versate in eccesso rispetto alla rendita definitiva.
4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso solo nel caso siano ancora possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

ARTICOLO 16

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le aree divenute inedificabili a seguito dell'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale, compete il rimborso dell'imposta pagata per il periodo intercorrente fra l'adozione da parte del Consiglio Comunale e l'approvazione da parte della Regione.
2. Il rimborso si attiva sulla base di specifica richiesta del soggetto passivo, che sia titolare dell'area al momento dell'intervenuta inedificabilità.
3. Condizione indispensabile perché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:
 - le aree non siano state oggetto di edificazione alcuna di qualsiasi natura;
 - non risultino in atto azioni, ricorsi o altre contestazioni avverso i provvedimenti di approvazione dello strumento urbanistico generale.
4. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dall'intervenuta inedificabilità.
5. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

ARTICOLO 17

Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

ARTICOLO 18

Compensi speciali

1. Il Comune può attribuire al personale addetto al Settore Tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto al Settore medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

ARTICOLO 19

Differimenti dei termini di versamento per casi particolari

1. Fermi restando i termini ordinari indicati dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per i versamenti, è tuttavia possibile, in caso di successione, differire il pagamento dell'imposta dovuta dagli eredi, nonché quella dovuta dal defunto, alla prima scadenza ordinaria utile, successiva alla data di presentazione della dichiarazione di successione all'Ufficio del Registro.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.

ALLEGATO "A"

- **TABELLA "A": TABELLA DEI VALORI MEDI VENALI IN
COMUNE COMMERCIO DELLE AREE
FABBRICABILI**
- **TABELLA "B": TABELLA DEI COEFFICIENTI RIDUTTIVI**

TABELLA "A"

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ
ALTIPIANO	C.so De Gasperi - Via Pertini	AR.1	P4 - 14	0,45	188,63
ALTIPIANO	Via Berrini - Via T.D. Rosso	AR.2	P4 - 14	0,45	338,79
ALTIPIANO	Via Dalmastro - Via Ghedini	AR.3	P4 - 18	0,45	338,79
ALTIPIANO	Quartiere Palazzetto	AT1.1	P4 - 17	0,15	76,83
ALTIPIANO	C. so Francia	AT1.2	P4 - 17	0,15	73,65
ALTIPIANO	Via Vernante - Via Limone	AT1.3	P4 - 17	0,15	73,65
ALTIPIANO	Quartiere trincea ferroviaria	AT1.4	P4 - 17	0,15	79,59
ALTIPIANO	Via Crocetta - Via Grandi	AT1.5	P4 - 17	0,15	73,63
ALTIPIANO	C. so Francia	AT1.6	P4 - 17	0,15	66,31
ALTIPIANO	Città Giardino	AT2.1	P4 - 17	0,1	45,48
ALTIPIANO	Piazza d'Armi	AT2.2	P4 - 17	0,1	83,61
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL1	P4 - 14	0,05	16,98
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL2	P4 - 14	0,05	16,98
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL3	P4 - 14	0,05	16,98
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL4	P4 - 14	0,05	16,98
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL5	P4 - 14	0,05	16,98
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL6	P4 - 14	0,05	16,98
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL7	P4 - 14	0,05	16,98
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL8	P4 - 14	0,05	19,94
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL9	P4 - 14	0,05	19,94
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL10	P4 - 14	0,05	19,94
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO Villa Sarah	AV1.AL11	P4 - 18	0,05	71,72
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL12	P4 - 18	0,05	19,94
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL13	P4 - 18	0,05	29,23
ALTIPIANO	S. Rocco (Cimitero/Caserma)	AV2.1	P4 - 18	0,05	26,62
ALTIPIANO	Area ex F5	VCC.3	P4 - 14	1,23	862,56
ALTIPIANO	Via Tiziano - Via IV regg. Alpino	RU.AL1	P4 -14	1	514,11
ALTIPIANO	C.so Gramsci - Via Bertolino	RU.AL2	P4 -14	1,7	1010,48
ALTIPIANO	Via Bodina - Via Medaglie d'Oro	RU.AL3	P4 -14	1	711,10
ALTIPIANO	Viale Angeli	RU.AL4	P4 -18	0,7	552,66
ALTIPIANO	Via Roccavione (Alpitour)	RU.AL5	P4 -17	0,7	395,17
ALTIPIANO	Via Fontanelle (Alpitour)	RU.AL6	P4 -17	0,7	395,17
ALTIPIANO	Via Mellana	RU.AL7	P4 -17	0,7	395,17
ALTIPIANO	Viale Angeli	RU.AL8	P4 -14	0,7	552,66
ALTIPIANO	Via S.G. Bosco - Via Nasetta	RU.AL9	P4 -14	1,7	1010,48
ALTIPIANO	Tc5 - Asee Rettore	RU.AL10	P4 -17	0,7	414,77
ALTIPIANO	C.so De Gasperi	LC.AL1	P4 -14	1	680,06
ALTIPIANO	C.so De Gasperi	LC.AL2	P4 -14	1	680,06
ALTIPIANO	Via Vecchia di Borgo	LC.AL3	P4 -14	0,7	378,67
ALTIPIANO	Via Vecchia di Borgo	LC.AL4	P4 -14	0,7	378,67
ALTIPIANO	Via Vecchia di Borgo	LC.AL5	P4 -14	0,7	378,67
ALTIPIANO	Via Alta	LC.AL6	P4 -17	0,7	353,90
ALTIPIANO	Via Auriate	LC.AL7	P4 -17	0,7	384,23
ALTIPIANO	Via Scagliosi - Via Invernizio	LC.AL8	P4 -18	0,7	487,93
ALTIPIANO	Via Entracque	LC.AL9	P4 -18	0,7	516,67
ALTIPIANO	Via Fontanelle - Via C.Ile Lombarda	LC.AL10	P4 -17	0,7	516,67

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ
ALTIPIANO	Via Limone Piemonte	LC.AL11	P4 -17	0,7	468,82
ALTIPIANO	Via San Maurizio	LC.AL12	P4 -17	0,35	218,36
ALTIPIANO	Via San Maurizio	LC.AL13	P4 -17	0,35	218,36
ALTIPIANO	Via San Maurizio	LC.AL14	P4 -17	0,35	218,36
ALTIPIANO	Donatello	LC.AL15	P4 -15	1	540,96
ALTIPIANO	C. so Francia	LC.AL16	P4 -17	0,7	552,84
ALTIPIANO	Via Scagliosi	LC.AL17	P4 -18	0,7	552,84
ALTIPIANO	Via Fontanelle	LC.AL18	P4 -17	0,7	516,67
ALTIPIANO	Via Fontanelle	LC.AL19	P4 -17	0,7	516,67
ALTIPIANO	Via Mellana	LC.AL20	P4 -18	0,7	516,67
ALTIPIANO	Testata di Via Vernante	LC.AL21	P4 -17	0,7	468,82
ALTIPIANO	Via Bodina	LC.AL22	P4 -17	0,7	468,82
ALTIPIANO	Via Bodina	LC.AL23	P4 -17	0,7	468,82
ALTIPIANO	Viale Angeli - Via Tetto Cavallo	TC3c	P4 - 14	0,55	794,67
MARTINETTO	V. Roncata	ATF1.MA2	P4 - 10	0,15	49,66
MARTINETTO	V. Roncata/V. Passatore	ATF1.MA3	P4 - 10	0,15	49,66
MARTINETTO	V. del Passatore/V. San Michele	ATF1.MA4	P4 - 14	0,15	49,66
MARTINETTO	V. Roncata/V. del Martinetto	ATF1.MA5	P4 - 14	0,15	49,66
MARTINETTO	Via San Michele	LC.MA1	P4 - 10	0,35	155,90
MARTINETTO	Via San Michele	LC.MA2	P4 - 14	0,35	155,90
MARTINETTO	Via San Michele	LC.MA3	P4 - 14	0,35	155,90
MARTINETTO	Via San Giacomo	LC.MA4	P4 - 14	0,35	155,90
MARTINETTO	Via San Giacomo	RU.MA1	P4 - 14	0,35	114,59
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia	ATF1.MO1	P4 - 10	0,15	46,47
MADONNA DELL'OLMO	Via Tetto Bovis/Via Antica di Busca	ATF1.MO2	P4 - 10	0,15	52,06
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia/Via Tetto Bovis	ATF1.MO3	P4 - 10	0,15	52,06
MADONNA DELL'OLMO	Ferrovia/Via Chiri	ATF1.MO4	P4 - 10	0,15	60,18
MADONNA DELL'OLMO	Via Don Viano	ATF1.MO5	P4 - 10	0,15	60,18
MADONNA DELL'OLMO	Via Torretta/Via Chiri	ATF1.MO7	P4 - 10	0,15	60,18
MADONNA DELL'OLMO	Via Torino/via Magnina	ATF1.MO8	P4 - 10	0,15	60,18
MADONNA DELL'OLMO	V. Torino	AV1.OS1	P4 - 10	0,05	17,02
MADONNA DELL'OLMO	V. Madonna della Riva	AV1.OS2	P4 - 10	0,05	17,02
MADONNA DELL'OLMO	Via Roncata	LC.MO1	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via Roncata	LC.MO2	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via Della Magnina	LC.MO3	P4 -10	0,35	199,62
MADONNA DELL'OLMO	Via Frassino	LC.MO4	P4 -10	0,35	199,62
MADONNA DELL'OLMO	Via Frassino	LC.MO5	P4 -10	0,35	199,62
MADONNA DELL'OLMO	Via Frassino	LC.MO6	P4 -10	0,35	199,62
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia	LC.MO7	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO8	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO9	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO10	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via F.lli Silvestro	LC.MO11	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO12	P4 -10	0,35	167,17
MADONNA DELL'OLMO	Via Frassino	LC.MO13	P4 -10	0,7	283,13
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	RU.MO1	P4 -10	0,35	139,37

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po/Via Crissolo	RU.MO2	P4 -10	0,35	139,37
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	RU.MO3	P4 -10	0,7	278,75
CONFRERIA	Via Valle Maira/V. M. Morra/C. Rittana	ATF1.CO1	P4 -13	0,15	47,14
CONFRERIA	Via Ricati/Via Valle Maira	ATF1.CO2	P4 -13	0,15	47,14
CONFRERIA	Via Ricati/Via Carle	ATF1.CO3	P4 -13	0,15	47,14
CONFRERIA	Via San Damiano Macra	LC.CO1	P4 -13	0,35	147,51
CONFRERIA	Via Valle Maira	LC.CO2	P4 -13	0,7	295,02
CONFRERIA	Via Valle Grana	LC.CO3	P4 -13	0,7	295,02
CONFRERIA	Via Acceglio	LC.CO4	P4 -13	0,7	295,02
CONFRERIA	Via Ricati	LC.CO5	P4 -13	0,35	147,51
CONFRERIA	Via Carle	LC.CO6	P4 -13	0,7	295,02
CONFRERIA	Via Giola	LC.CO7	P4 -13	0,7	295,02
CONFRERIA	Via Monterosso	RU.CO1	P4 -13	0,7	210,88
BOMBONINA	Via Castelletto Stura	ATF2.BO1	P4 -11	0,2	51,33
BOMBONINA	Bovesana	ATF2.BO2	P4 -11	0,2	51,33
BOMBONINA	Via San Matteo	LC.BO1	P4 -11	0,35	111,62
BOMBONINA	Via San Matteo	LC.BO2	P4 -11	0,35	111,62
BORGO SAN GIUSEPPE	Casa Serena	ATF1.BG1	P4 -12	0,15	48,75
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Spinetta	ATF1.BG2	P4 -12	0,15	48,75
BORGO SAN GIUSEPPE	Bovesana Sud	ATF1.BG3	P4 -12	0,15	47,14
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Bisalta Est	ATF1.BG4	P4 -12	0,15	47,14
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Spinetta	LC.BG1	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Ormea	LC.BG2	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Spinetta	LC.BG3	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Lurisia	LC.BG4	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Frabosa	LC.BG5	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Frabosa	LC.BG6	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Saliceto	LC.BG7	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via della Vecchia Ferrovia	LC.BG8	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via della Vecchia Ferrovia	LC.BG9	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Pamparato	LC.BG10	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Perlo	LC.BG11	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Roburent	LC.BG12	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Bassano	LC.BG13	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Roccadebaldi	LC.BG14	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via della Vecchia Ferrovia	LC.BG15	P4 -14	0,7	295,02
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Bisalta	RU.OG2	P4 -14	0,7	245,97
MADONNA DELLE GRAZIE	Campo sportivo	ATF1.MG1	P4 - 11	0,15	47,72
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Cappa	ATF1.MG2	P4 - 11	0,15	54,12
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	ATF1.MG3	P4 - 11	0,15	54,12
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Cherasco	ATF1.MG4	P4 - 14	0,15	47,72
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Monforte	ATF1.MG5	P4 - 15	0,15	47,72
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Castelletto Stura	ATF1.MG6	P4 - 14	0,15	47,72
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Barolo	LC.MG1	P4 - 15	0,35	147,05
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Castelletto Stura	LC.MG2	P4 - 16	0,35	147,05
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Castelletto Stura	LC.MG3	P4 - 15	0,35	147,05
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Castelletto Stura	LC.MG4	P4 - 15	0,35	147,05
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Monforte	LC.MG5	P4 - 15	0,35	147,05

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Cherasco	LC.MG6	P4 - 15	0,35	147,05
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Cappa	LC.MG7	P4 - 15	0,35	172,65
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Tetto Dell'Ola	LC.MG8	P4 - 11	0,35	172,65
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Castelletto Stura	LC.MG9	P4 - 11	0,35	147,05
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Piozzo	LC.MG10	P4 - 15	0,35	172,65
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	LC.MG11	P4 - 15	0,35	172,65
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	LC.MG12	P4 - 11	0,35	172,65
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	LC.MG13	P4 - 11	0,35	172,65
MADONNA DELLE GRAZIE	Campo Sportivo	LC.MG14	P4 - 11	0,35	147,05
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Tonello	LC.MG15	P4 - 15	0,35	172,65
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Barbaresco	RU.OG1	P4 - 14	0,7	210,23
PASSATORE	Espansione Est	ATF2.PA1	P4 - 6	0,2	34,58
PASSATORE	Via Borgetto	LC.PA1	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via Rocca	LC.PA2	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via Borgetto	LC.PA3	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via della Battaglia	LC.PA4	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via Rocca	LC.PA5	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via del Passatore	LC.PA6	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via del Passatore	LC.PA7	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via del Passatore	LC.PA8	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via San Bernardo	LC.PA9	P4 - 6	0,35	88,54
PASSATORE	Via Rocca	LC.PA10	P4 - 6	0,35	88,54
ROATA ROSSI	Espansione Ovest	ATF2.RR1	P4 - 6	0,2	29,35
ROATA ROSSI	Espansione Est	ATF2.RR2	P4 - 6	0,2	29,35
ROATA ROSSI	Via Rocca	LC.RR1	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via Rocca	LC.RR2	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via del Portico	LC.RR.3	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via del Campetto	LC.RR.4	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via del Portico	LC.RR.5	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via Felicina Racca	LC.RR.6	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via del Pino	LC.RR.7	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via dei Giardini	LC.RR.8	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via dei Giardini	LC.RR.9	P4 - 6	0,35	75,74
ROATA ROSSI	Via Antica di Busca	LC.RR.10	P4 - 6	0,35	75,74
SAN BENIGNO	Espansione Sud	ATF2.SB1	P4 - 3	0,2	21,32
SAN BENIGNO	Via Villafalletto	LC.SB1	P4 - 3	0,35	56,08
SAN PIETRO DEL GALLO	Via del Bosco	ATF2.PG1	P4 - 2	0,2	27,95
SAN PIETRO DEL GALLO	Villata	ATF2.PG3	P4 - 2	0,2	22,72
SAN PIETRO DEL GALLO	Via Don Antonio Brondello	LC.PG1	P4 - 2	0,35	72,31
SAN PIETRO DEL GALLO	Via del Bosco	LC.PG2	P4 - 2	0,35	72,31
RONCHI	Via Pollino Nord	ATF2.RO1	P4 - 8	0,2	26,55
RONCHI	Via Bra Sud	ATF2.RO2	P4 - 8	0,2	26,55
RONCHI	Via Pollino/Chiusani/Bra	ATF2.RO3	P4 - 8	0,2	26,55
RONCHI	Via Chiusani	LC.RO1	P4 - 8	0,35	68,88
RONCHI	Via Chiusani	LC.RO2	P4 - 8	0,35	68,88
RONCHI	Via del Parco Giochi	LC.RO3	P4 - 8	0,35	68,88

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ
RONCHI	Via del Parco Giochi	LC.RO4	P4 - 8	0,35	68,88
SPINETTA	Espansione Nord	ATF2.SP1	P4 - 15	0,2	70,33
SPINETTA	Espansione Sud-Ovest	ATF2.SP2	P4 - 15	0,2	70,33
SPINETTA	Espansione Sud-Est	ATF2.SP3	P4 - 15	0,2	70,33
SPINETTA	Via Spinetta	LC.SP1	P4 - 15	0,35	176,08
ROATA CANALE	Espansione Nord-Via Monea	ATF2.RC1	P4 - 15	0,2	33,17
ROATA CANALE	Piazzale Chiesa	ATF2.RC2	P4 - 15	0,2	33,17
ROATA CANALE	Via Civalleri	ATF2.RC4	P4 - 15	0,2	33,17
ROATA CANALE	Via Civalleri - Est	LC.RC1	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Civalleri - Nord	LC.RC2	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Civalleri - Nord	LC.RC3	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Civalleri - Sud	LC.RC4	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Civalleri - Ovest	LC.RC5	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Roata Canale	LC.RC6	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Roata Canale - Via Monea Oltregesso	LC.RC7	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Gioni - Est	LC.RC8	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Gioni - Est	LC.RC9	P4 - 15	0,35	85,11
ROATA CANALE	Via Monea Oltregesso	LC.RC10	P4 - 15	0,35	85,11
TETTI PESIO	Via dei Trucchi	LC.TP1	P4 - 12	0,35	49,68
AMBITI PRODUTTIVI – TERZIARI					
ALTIPIANO	Polo Fieristico sportivo	API1.1	P4 -17	0,3	70,67
ALTIPIANO	Polo cigliare c/o Ipercoop	API1.2	P4 -13	0,3	85,97
ALTIPIANO	Polo su circonvallazione Nord	API1.3	P4 -18	0,3	85,97
ALTIPIANO	Polo c/o ITIS	API1.4	P4 -13	0,3	85,97
ALTIPIANO	Polo Stazione / Movicentro	API1.5	P4 -14	0,3	111,12
ALTIPIANO	TC 6 Cascina Colombaro	TC 6	P4 -13	1	145,55
ALTIPIANO	Polo Stella	API3.1	P4 -14	0,64	240,15
MARTINETTO	Via Roncata	API2.OS7	P4 -14	0,4	104,82
MARTINETTO	Via Roncata	API2.OS8	P4 -14	0,4	104,82
MARTINETTO	Via Valle Maira	TC 6	P4 - 14	1	91,67
MADONNA DELL'OLMO	Via Porta Rossa	API2.OS2	P4 - 7 -10	0,4	109,95
MADONNA DELL'OLMO	Via Della Battaglia	API2.OS3	P4 -10	0,4	110,69
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia	API2.OS4	P4 -10	0,4	99,70
MADONNA DELL'OLMO	Centro Commerciale Grand'A	API2.OS5	P4 -10	0,4	99,70
MADONNA DELL'OLMO	Zona Motorizzazione	API2.OS6	P4 -10	0,4	99,70
MADONNA DELL'OLMO	TC 6 Via Valle Po	TC 6	P4 -10	1	100,65
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Castelletto Stura/Via Savona	API2.OG3	P4 -14	0,4	99,70
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Savona	API2.OG5	P4 -14	0,4	99,70
MADONNA GRAZIE	Via Savona (Vestebene)	API2.OG1	P4 -15	0,4	105,82
MADONNA GRAZIE	Via Castelletto Stura Via Barbaresco	API2.OG2	P4 -14	0,4	104,83
MADONNA GRAZIE	Polo Rinascente	API2.OG4	P4 -15	0,4	104,83
MADONNA GRAZIE	Via Piozzo	API2.OG6	P4 -14	0,4	104,83
MADONNA GRAZIE	Tetto Garetto	TC 6	P4 -7	1	109,63
RONCHI	Polo MIAC	API2.OS1	P4 -7	0,4	64,01
MARTINETTO	Via San Giacomo	APT2.OS6	P4 - 14	0,5	61,45
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	APT2.OS1	P4 -7	0,5	69,52
MADONNA DELL'OLMO	Via Bra	APT2.OS2	P4 -10	0,5	60,70
MADONNA DELL'OLMO	Via Villafalletto	APT2.OS3	P4 -7 - 10	0,5	60,70
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia	APT2.OS4	P4 -10 - 6	0,5	55,19
AMBITO	LOCALITA'	SIGLA	RIF.	Ut/Uf	VALORE

		PIANO	TAVOLA		AREA €/MQ
MADONNA DELL'OLMO	Via Torino	APT2.OS5	P4 -7	0,5	69,52
BOMBONINA	Via Castelletto Stura	APT2.OG1	P4 -11	0,5	51,56
MADONNA GRAZIE	Via Castelletto Stura (Caroni)	APT2.OG2	P4 - 14	0,5	69,27
RONCHI	Polo MIAC	APT1.OS1	P4 -7	0,4	29,72
RONCHI	Area Vicino Michelin - Via Pollino	APT2.OS7	P4 -7	0,5	37,14
ROATA CANALE	Via Genova	APT2.OG3	P4 - 15	0,5	80,74
ROATA CANALE	Via Torre Frati - Glaverbel	APT2.OG4	P4 - 15	0,5	50,76
ROATA CANALE	Tetto Valentino	APT2.OG5	P4 - 15	0,5	74,63
ROATA CANALE	Area Confine con Beinette	APT2.OG6	P4 - 15	0,5	66,58

Tabella così modificata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 31/03/2009.

TABELLA "B"

I coefficienti elencati sono da considerarsi correttivi del valore medio per quelle particelle di terreno comprese in ambiti medio-vasti. I presenti coefficienti non possono applicarsi a quelle aree immediatamente edificabili previa Concessione diretta (es. Lotti di Completamento), ad eccezione del coefficiente Cr4.

COEFFICIENTI RIDUTTIVI (Cr)

	CASISTICA	Cr
Cr1	Cr1(a) Area soggetta a strumento urbanistico esecutivo. Coefficiente riduttivo utilizzabile dalla data di adozione da parte del C. C. del Piano Regolatore Generale sino all'approvazione dello stesso da parte della Regione.	0,70
	Cr1(b) Area soggetta a strumento urbanistico esecutivo. Coefficiente riduttivo utilizzabile dopo l'approvazione della Regione e sino alla data di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo.	0,80
Cr2	Cr2(a) Area ricadente in ambito AV. Coefficiente riduttivo dovuto all'incertezza nel trasferimento della cubatura.	0,50
	Cr2(b) Aree ricadenti in ambiti AR, AT1, AT2, ATF1, ATF2, APT1, APT2, API1, API2 ed API3. Coefficiente riduttivo utilizzabile sino alla data di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo riferito alla stessa.	0,70
Cr3	In ambiti APT e API lotto potenziale non fronte strada ossia in seconda fila	0,90
Cr4	Configurazione irregolare con coefficiente derivato dalla formula: ($F = 16 \times S/P^2$) dove S = superficie, P = perimetro	
	Con $F > 0,9$ regolare (nessuna riduzione)	1,00
	Con F compreso tra 0,8 e 0,9	0,95
	Con $F < 0,8$	0,85
Cr5	Opere straordinarie da realizzare in particolari ambiti, previste dalle N.T.A del Piano.	0,95

Va = Valore dell'area

Cr = coefficienti riduttivi (Cr1, Cr2, Cr3, Cr4, Cr5)

Vm = Valore medio rettificato

$$Vm = Va \times Cr$$